

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2190 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 2020****che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2124 per quanto riguarda i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l'Unione e determinate disposizioni in materia di transito e trasbordo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme per l'esecuzione di controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri ⁽³⁾ sulle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione.
- (2) Poiché durante il transito e il trasbordo intervengono diversi operatori, tra cui importatori, trasportatori, spedizionieri doganali e operatori commerciali, è necessario indicare che gli operatori responsabili delle partite dovrebbero rispettare le norme del regolamento delegato (UE) 2019/2124.
- (3) Al fine di garantire la tracciabilità delle partite fino a quando lasciano il territorio dell'Unione, il certificato ufficiale rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione ⁽⁴⁾ deve accompagnare le partite dai depositi riconosciuti fino ai posti di controllo frontalieri in cui le merci lasciano il territorio dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

⁽³⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il presente regolamento si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall'Unione e destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 114).

